

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI LOMBARDI, CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 30.000 ABITANTI, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ COMUNE ED ORGANIZZATA NONCHÉ DI AIUTO ALLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ (L.R. 17/2015, ARTT. 4, 8 E 20)

Tra

La **Giunta Regionale** della Lombardia, con sede in Milano - 20124, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159, nella persona del Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione Civile, dott. Alberto Cigliano, autorizzato alla sottoscrizione con D.G.R. n. 2958 del 05/08/ 2024

e

e il **Comune di Milano**, con sede legale in Piazza della Scala, 2,- 20121, C.F e Partita IVA 01199250158, nella persona del delegato del legale rappresentante, il Comandante della Polizia Locale, Dott. Gianluca Mirabelli

di seguito definite congiuntamente "le Parti":

Premesso che:

- ai sensi della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 *"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità"*, come novellata dalla l.r. 20 dicembre 2022, n. 30, Regione Lombardia promuove interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata nonché iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, contribuendo all'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa;
- in particolare, tra gli interventi promossi e sostenuti da Regione, sono oggetto del presente accordo quelli previsti:
 - ✓ all' art. 4, comma 1, lett. a) e b), finalizzati al rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose nonché alla riqualificazione di spazi pubblici attraverso il sostegno di iniziative culturali ed educative volte a favorire l'integrazione sociale;
 - ✓ all'art. 8, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode, mediante:
 - a) promozione e sostegno di iniziative formative, informative e culturali;

- b) interventi di assistenza di tipo materiale, psicologica e legale;
- a) all'art. 20, finalizzati all'assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, mediante:
 - a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
 - b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
 - c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;
 - d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
 - e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali;
- è di interesse del Comune di Milano sottoscrivere un accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto della criminalità comune ed organizzata nonché di aiuto alle vittime della criminalità.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

ART. 2 – Oggetto

Con il presente accordo, le Parti si impegnano – in funzione delle rispettive competenze -a sostenere la realizzazione di interventi per la prevenzione e il contrasto della criminalità comune ed organizzata nonché di aiuto alle vittime della criminalità.

ART. 3 – Impegni delle Parti

1) Il Comune si impegna alla realizzazione del progetto riferito all'ambito b) della citata D.G.R.:

- b) truffe ai danni della popolazione anziana mediante azioni di:
 - promozione e sostegno di iniziative formative, informative e culturali;
 - interventi di assistenza di tipo materiale, psicologica e legale;

ed in particolare ad attuare il progetto come definito, anche a seguito di chiarimenti e precisazioni, da ultimo con la nota acquisita al protocollo regionale n. Y1.2024.0021636 del 25/10/2024, consistente nelle seguenti specifiche azioni:

- campagna pubblicitaria su giornali web, al fine di realizzare *banner web* sulle principali testate locali;

- campagna per la realizzazione di uno spot radiofonico da diffondere sulle radio locali;
- campagna di sponsorizzazione su pagine social, al fine di procedere alla pubblicazione di post sponsorizzati sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di Milano.

2) Regione contribuisce alla realizzazione del progetto di cui al precedente punto 1) con la concessione di un contributo dell'importo massimo pari ad **€ 7.490,95** e tal fine il Comune si impegna a comunicare, ove previsto, il Codice Unico Progetto (CUP). Laddove non previsto, il Comune si impegna ad inviare specifica dichiarazione.

3) Regione, mediante la propria Struttura "Legalità, beni confiscati e usura, polizia locale, sistemi informativi di sicurezza integrata" garantisce ogni utile supporto giuridico e tecnico/amministrativo per tutti gli atti successivi al presente accordo.

ART. 4 – Termine per la conclusione del progetto e durata dell'accordo

1) Le attività progettuali devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2024.

Per i progetti in corso di realizzazione, sono ammissibili variazioni non sostanziali delle azioni di cui all'articolo 3, purché congruamente motivate. Tali variazioni dovranno essere previamente comunicate al Dirigente della Struttura "Legalità, beni confiscati e usura, polizia locale, sistemi informativi di sicurezza integrata" della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile.

2) La durata del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e termina al completamento delle operazioni di erogazione di cui al successivo art. 6.

ART. 5 – Rendicontazione

1) Il contributo regionale copre le spese di parte corrente per:

- prestazioni del personale esterno al Comune, direttamente assegnato al progetto;
- affidamento di servizi a terzi relativamente alla fornitura di materiali divulgativi e/o all'attività culturale/di informazione/formazione;
- acquisto di materiale di consumo;
- assistenza di tipo materiale, psicologica e legale alle vittime di reati, anche mediante affidamento di servizi a terzi.

2) Il Comune, entro il 31 dicembre 2024, trasmette a Regione la rendicontazione finale delle spese complessivamente sostenute. La rendicontazione consiste nella produzione di

apposita relazione amministrativo – contabile, sottoscritta dal responsabile del progetto, contenente la descrizione degli interventi realizzati e dei risultati conseguiti, oltre ai documenti contabili giustificativi delle spese sostenute, a copertura del contributo regionale. La rendicontazione non deve contenere alcun dato personale, sensibile o giudiziario con riguardo al trattamento dei dati personali.

3) Qualora le attività abbiano comportato l'erogazione diretta di contributi alla vittima di reato, il Comune dovrà produrre dichiarazione/documentazione attestante l'avvenuta erogazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/1990, in merito al provvedimento di predetermina dei requisiti, e dal d.lgs. 33/2013, in merito alla pubblicazione degli atti di concessione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

4) La verifica, da parte della competente citata Struttura dell'incompletezza della rendicontazione, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale, o della difformità della stessa rispetto a quanto previsto dal presente articolo, comporterà la revoca del contributo assegnato per la parte di spese difformi o non giustificate da idonea documentazione contabile.

ART. 6– Erogazione del contributo

Il contributo regionale è erogato a saldo delle spese sostenute e ritenute ammissibili, entro il limite del contributo assegnato. La nota di liquidazione è disposta entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione contabile – amministrativa, di cui al precedente art. 5 previa valutazione positiva della stessa.

ART. 7 – Nomina dei responsabili dell'accordo

Le Parti designano quali responsabili dell'attuazione del presente accordo:

- **per la Regione Lombardia:** Dirigente della Struttura “Legalità, beni confiscati e usura, polizia locale, sistemi informativi di sicurezza integrata”;
- **per il Comune di Milano:** Commissario Capo Coordinatore, Dott.ssa Giulia Golino;

i quali hanno titolo all'adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti.

ART. 8 – Manleva

Il Comune esonera e solleva Regione Lombardia da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti dei terzi, all'esecuzione delle azioni poste in essere nell'attuazione del presente accordo.

ART. 9 – Definizione delle controversie

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo che dovessero insorgere tra le Parti, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.

ART. 10 Trattamento dei dati personali

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono, ciascuno per le proprie finalità istituzionali, Regione Lombardia e l'Ente sottoscrittore, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Lombardia: il Direttore Generale della D.G. Sicurezza e Protezione Civile,
dott. Alberto Cigliano

Per l'Ente locale: il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Milano, Dott. Gianluca
Mirabelli